



## **ASPETTATIVE E CONGEDO PER DOTTORATO/RICERCA**

<b>TIPO DI ASPETTATIVA</b>	<b>DURATA E MODALITA' DI RICHIESTA</b>
<p>Per <b>FAMIGLIA</b>            Art.18 comma 1 CCNL 06/09            Art. 69 del DPR 3/57            Può essere richiesta dal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. personale a tempo indeterminato</li> <li>2. dagli insegnanti di religione (art.3 comma6 DPR 399)</li> <li>3. personale docente educativo e ATA con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche</li> </ol>	<p><b>Massimo un anno prorogabile di altri sei mesi</b> con le seguenti precisazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. due aspettative inferiori all'anno si considerano un unico periodo se non sono divise da più di SEI mesi e un giorno di lavoro</li> <li>2. si possono prendere aspettative <u>per famiglia</u> per un massimo di due anni e mezzo in cinque anni (sempre se divise da almeno sei mesi di rientro)</li> </ol> <p>I periodi sono senza retribuzione e non valgono ai fini dell'anzianità di carriera.            Possono essere riscattabili a pagamento ai fini della pensione fino ad un massimo di tre anni.            Può essere chiesta anche per motivi di studio, lavoro, ricerca e dottorato l'interessato presenta domanda al Dirigente Scolastico motivandola e documentandola.            Entro 30 giorni il Dirigente può accoglierla o se vi sono motivi di servizio differire l'inizio, diminuire la durata o rifiutarla: <u>in questo caso le motivazioni devono essere scritte.</u>            Può essere revocata per motivi di servizio (documentare per scritto).</p>
<p>Per <b>MOTIVI DI LAVORO</b>            Art18 comma 3 CCNL 06/09            personale a tempo indeterminato</p> <p><b>art.18 D.L 183/10</b></p>	<p>Il dipendente può essere collocato in aspettativa a domanda <b>per un anno scolastico intero</b> (non è possibile frazionare il periodo) per realizzare una diversa attività lavorativa come subordinato o per superare un periodo di prova.            I periodi sono senza retribuzione e non valgono ai fini dell'anzianità di carriera.            Il contratto non pone limiti nel numero di volte che è possibile richiedere l'aspettativa per motivi di lavoro.</p> <p><b>Il collegato al lavoro amplia la possibilità di chiedere aspettativa anche per coloro che vogliono avviare attività professionali e/o imprenditoriali</b></p>
<p><b>Anno Sabbatico per i soli docenti e dirigenti</b>            Art.26 c.14 L. 448/98            Può essere richiesta da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dal personale a <u>tempo indeterminato</u> della scuola che abbia superato il periodo di prova.</li> </ol>	<p><b>Massimo un anno ogni dieci anni.</b> La fruizione di un periodo inferiore all'anno esaurisce comunque il diritto nel decennio.            Non può essere frazionata.            Può essere aggiunta all'aspettativa per motivi di famiglia ma non ad altri periodi quali assenza per malattia, ferie ecc. senza effettiva ripresa del servizio da un periodo e l'altro.            E' possibile il riscatto ai fini pensionistici, non è retribuita, non vale ai fini della carriera.            E' richiesta al Dirigente Scolastico.            La CM 96 del 28/3/00 precisa che <i>"i periodi spettano di diritto senza richiesta di specifica motivazione compatibilmente però con le esigenze di servizio"</i> che nel caso devono essere indicate per scritto.</p>

<p><b>Anno Sabbatico di formazione per dipendenti pubblici</b>  Art.5 legge 53/00 (congedi parentali)  Può essere richiesta da:  1. <u>dipendenti pubblici</u> (quindi tutto il personale della scuola) che abbiano almeno <u>cinque anni di servizio</u>.</p>	<p><b>Massimo 11 mesi continuativi o frazionati</b> nell'arco di tutta la vita lavorativa per:  1. conseguire un titolo di studio dell'obbligo di scuola superiore, diploma universitario, laurea  2. partecipare ad attività formative diverse da quelle eventualmente attivate dal datore di lavoro  Può essere aggiunta alle altre aspettative a condizione che ci sia un effettivo rientro in servizio tra un'aspettativa e l'altra.  E' possibile il riscatto ai fini pensionistici, non vale ai fini della carriera, non è retribuita.  E' richiesta al Dirigente Scolastico e deve essere documentata.</p>
<p><b>Congedo straordinario per DOTTORATO di RICERCA</b>  Legge 476 13/8/84 – Legge 449/97 - <b>L 240/2010</b></p> <p>Tutti i dipendenti pubblici a <u>tempo indeterminato</u> che siano stati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca e/o a corsi di perfezionamento o scuole di specializzazione universitaria.</p>	<p><b>E' concesso per l'intera durata del corso (quindi non per singolo anno scolastico) non è possibile chiedere proroghe per la preparazione e la discussione della tesi ma è possibile chiedere aspettativa per motivi di studio.</b></p> <p>Con la Legge 448/01 art.52 c.57 si è data la possibilità a coloro che non percepiscono borsa di studio o che rinuncino alla stessa di conservare il diritto alla retribuzione a condizione che dopo il conseguimento il dipendente resti in servizio presso l'Amministrazione pubblica <u>per almeno due anni</u>. La CM 15/2011 ha chiarito che per amministrazione pubblica si deve intendere tutta l'Amministrazione in generale. <i>Esempio: chi è in dottorato di ricerca e viene assunto come ricercatore universitario NON dovrà restituire alcuna somma.</i></p> <p><b>Il congedo spetta anche ai dottorati di ricerca indetti dalle università straniere.</b>  Il periodo di congedo è utile ai fini della carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.  E' stato inoltre precisato con CM 120 del 4/11/02 che il personale vincitore di concorso che non possa assumere servizio perché impegnato nel dottorato di ricerca ha diritto al rinvio del perfezionamento del rapporto di lavoro fino al termine del congedo senza obbligo di prendere servizio.  E' avanzata al Dirigente Scolastico precisando eventualmente la richiesta di conservazione del trattamento economico.</p> <p><b>La L.240/10 (in vigore con decorrenza dal 20/1/11) ha introdotto le seguenti modifiche:</b>  la <b>discrezionalità</b> dell'Amministrazione / Dirigente Scolastico, che, sulla base delle esigenze di servizio, può concedere o meno il congedo per dottorato;  - il <b>blocco</b> del diritto al congedo per coloro che <u>abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca</u>;  - il <b>blocco</b> del diritto al congedo per coloro che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico beneficiando del congedo stesso  <b>La Circolare MIUR n.15 22/2/2011</b> ha evidenziato che il personale con nomina a <u>tempo determinato</u> ha diritto al congedo nei limiti della durata del rapporto di lavoro <b>con riconoscimento giuridico del punteggio</b>.  <b>Per quanto riguarda il diritto al pagamento persistono dubbi interpretativi</b></p>
<p><b>Aspettativa per destinazione all'estero del coniuge</b>  Legge 333/85 – Legge 26/80  La legge 333 ha superato lo scoglio posto dalla precedente legge che consentiva la richiesta solo nel caso di coniugi entrambi dipendenti statali ampliandola anche ai dipendenti non statali.</p>	<p><b>E' concesso per l'intera durata della permanenza all'estero del coniuge.</b>  Deve essere inoltrata al dirigente scolastico che la concede di diritto al docente.  Può essere revocata per ragioni di servizio o per cessazione del lavoro all'estero del coniuge.  Il periodo non è valido ai fini pensionistici o della carriera/servizio e non è retribuito.  Il periodo può essere riscattato.</p>